

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1743

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAGLIARANI, BORSARI, MAULINI, GAMBELLI FENILI, FASOLI,  
JACAZZI, VESTRI, VIVIANI LUCIANA, CALASSO**

*Presentata il 16 ottobre 1964*

Provvedimenti a favore della diffusione degli alberghi per la Gioventù

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non pretendiamo di dire cose nuove, affermando che i problemi del turismo sociale in generale e giovanile in particolare, debbano trovare un posto sempre più vasto nell'ambito della politica turistica nazionale, per l'importanza che questi problemi hanno per la stessa formazione culturale e civile nelle masse giovanili.

Infatti offrire ai giovani possibilità di conoscersi, di conoscere gli usi, i costumi, la cultura, gli ordinamenti politici e sociali, la storia di altri Paesi, significa arricchire il loro patrimonio di conoscenze e nel contempo esaltare, rafforzare, quei sentimenti di solidarietà, di fratellanza umana, di comprensione e amicizia che sono alla base di una pacifica convivenza tra i popoli, e di una pace duratura.

Di qui il compito per uno Stato moderno e democratico di operare completamente per interessare i giovani al turismo e offrire ad essi poi la possibilità di goderne.

Fra gli strumenti che concorrono alla soluzione del problema del turismo giovanile, e non certo fra i meno importanti, vi è quello di favorire, stimolare, aiutare la diffusione di una rete di attrezzature idonee allo scopo anche dal punto di vista economico.

Non mancano in Italia e fuori d'Italia esperienze in questo settore che consigliano di orientarci verso gli ostelli o alberghi per la gioventù.

Esiste una associazione all'uopo costituita: l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (affiliata alla *International Jouth Hotels Federation* che comprende la associazione di altri 30 Paesi) e che è stata riconosciuta Ente morale con decreto del Ministero degli interni del 6 novembre 1950. Accanto e assieme a questa Associazione altri Enti operano nello stesso settore, con gli stessi scopi e fini, quali: il C.R.U.E.I. (Centro relazioni universitarie estere ed italiane); il T.C.I. (Touring club italiano); l'A.R.C.I. (Associazione ricreativa e culturale italiana); le A.C.L.I., gli E.N.A.L., il Club alpino, ecc.

Ma al loro numero non corrisponde una adeguata attività, da un punto di vista soprattutto quantitativo, perché si tratta di Enti e associazioni che non hanno mezzi finanziari per poter assolvere alle esigenze e alla stessa richiesta della gioventù. La stessa Associazione alberghi per la gioventù, che pur usufruisce di contributi oltre che dal Ministero del turismo e spettacolo, dagli Enti provinciali del turismo e dal Ministero della pubblica istruzione non è in grado di sviluppare se non lentamente e con difficoltà la rete di ostelli che ha creato. A queste difficoltà soprattutto va attribuito lo scarso sviluppo avuto dagli alberghi e ostelli per la gioventù nel nostro Paese, contrariamente a quanto avvenuto fuori d'Italia.

È in base a queste considerazioni che appaiono insufficienti gli stanziamenti fin qui disposti per questo settore.

Diciamo anche che non si tratta solo di finanziamenti. Il problema è certamente più vasto e può essere risolto soltanto sulla base della elaborazione di una politica organica e programmata.

Pur tuttavia in previsione che ciò venga fatto riteniamo che occorra intervenire sep-

pure parzialmente, per fronteggiare le esigenze attuali.

A questo scopo la presente proposta di legge, prevede un fondo annuo a disposizione del Ministero del turismo e dello spettacolo, per contributi ad Enti e Associazioni, che senza perseguire scopo di lucro, ne facciano richiesta per la costruzione di alberghi o ostelli per la gioventù.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

A favore di Enti o Associazioni che senza scopo di lucro, intendano costruire, ricostruire, ampliare, alberghi o ostelli per la gioventù è concesso un contributo *una tantum* a decorrere dall'esercizio finanziario 1965-66, nei limiti della spesa annua di 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e spettacolo.

### ART. 2.

Il Ministero del turismo e spettacolo, provvederà alla erogazione dei contributi suddetti, sentito il parere della Commissione interparlamentare di cui all'articolo 4 della legge 14 febbraio 1962, n. 68.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 3.

Restano ferme le competenze in materia, delle Regioni a Statuto speciale, nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di applicazione.